

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
Servizio 7 “Professioni Turistiche e Agenzie di Viaggio”
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il R.D.L. n. 2523 del 23 novembre 1936, convertito in legge 30 dicembre 1937, n.2650;

VISTO il D.P.R. n. 641/72;

VISTO il D.Lgs. n. 230/1991;

VISTA la legge regionale n. 24/1993, art 6;

VISTO l'art. 9 della legge regionale n. 27/1996;

VISTO l'art. 46 del D.Lgs. n. 112/1998, che ha abrogato il comma 5 dell'art. 9 della legge 217/83 (legge quadro);

VISTA la legge regionale n. 4/2003, art. 4 ;

VISTA la circolare n. 3 del 30 dicembre 2003 dell'Assessorato Regionale dell'Economia;

VISTO il D. Lgs. n. 79/2011;

VISTO il D.D.S. n. 978/S9 TUR del 16 giugno 2011, rilasciato al Sig. **PINZARRONE EMANUELE**, cittadino italiano, nato a **Realmonte (AG) il 13 novembre 1961** e residente a **Porto Empedocle (AG) in Via dei Pini, n. 26**, n.q. di Amministratore Unico della “**SICILIADELSUD srl**” (C.F./P. IVA 02562150843) con **sede legale in Via Garibaldi, n. 61 - AGRIGENTO** per l'esercizio dell'attività dell'AdV e turismo di catg. A III. denominata “**EFESO VACANZE**” con **sede in Agrigento, Via Empedocle, 35/37**, con la direzione tecnica affidata al Sig. VITA GIUSEPPE;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs. n.230/1991 – lettera d), la tassa annuale di concessione governativa regionale della sede principale dell'agenzia di viaggi di Agrigento viene adeguata ad **€ 150,81** dovuta entro il 31 gennaio di ogni anno e che, ai sensi del precitato D.Lgs. n.230/1991, l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo è sottoposto al pagamento della tassa annuale di concessione governativa regionale, dovuta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento;

ATTESO che, da controlli effettuati non risulta pervenuta l'attestazione dell'avvenuto pagamento, da parte della predetta agenzia di viaggi e turismo, della tassa di concessione governativa regionale per l'anno 2015, dovuta entro il 31 gennaio;

CONSIDERATO, come disposto con l'autorizzazione regionale n. 978/S.9 Tur del 16 giugno 2011, che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di che trattasi si intende rinnovata previo il pagamento della tassa annuale di concessione governativa regionale, nella fattispecie di **€ 150,81** dovuta entro il predetto termine del 31 gennaio a norma del D.Lgs. 230/1991;

VISTI gli avvisi di liquidazione prott. n. 14633/S.9 Tur dell'8 giugno 2015 trasmesso a mezzo raccomandata A/R n. 138051412413 del 10 giugno 2015, n. 18202/S9 TUR del 4 agosto 2015, trasmesso con raccomandata A/R n. 138051414755 del 12 agosto 2015 e 23383/S.9 Tur del 9 novembre 2015 trasmesso con raccomandata A/R n. 138056176736 del 23 dicembre 2015, tutti inevasi, con i quali la predetta agenzia di viaggi e turismo è stata invitata a provvedere entro gg.60 dalla data di notifica del citato avviso di liquidazione, al pagamento della predetta tassa annuale di **€ 150,81** e della sanzione amministrativa di **€ 150,81** per mancato pagamento della predetta tassa oltre oneri accessori;

CONSIDERATO che entro il termine previsto di sessanta giorni dalla notifica dei sopra citati avvisi di liquidazione non è stato effettuato il pagamento suddetto;

CONSIDERATO altresì che con nota prot. n. 20912/S.9 Tur del 29 settembre 2015, trasmessa a mezzo raccomandata A/R n. 133283829402 del 9 dicembre 2015, “rifiutata dal destinatario” era stata inoltrata la diffida per la mancata consegna della polizza assicurativa per la responsabilità civile per organizzatori ed intermediari di viaggio, prevista ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011;

VISTO l'art.13 del precitato R.D.L. n. 2523/1936 che prevede il ritiro temporaneo della licenza nel caso di modifiche alle condizioni originarie del rilascio;

CONSIDERATO che, ai sensi della legge regionale n.24/1993, art.6 alle tasse sulle concessioni governative regionali si applicano le disposizioni del D.P.R. n.641/72;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.8 del precitato D.P.R. n.641/72 gli atti per i quali sono dovute le tasse di concessione governativa regionale non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate e che l'omesso versamento delle tasse rende inefficace l'autorizzazione amministrativa a suo tempo rilasciata, con la conseguenza che l'attività sarebbe svolta illegittimamente;

VISTA la nota prot. n. 3246/S9 del 1° marzo 2016, inviata per raccomandata A/R n. 138056178158 del 20 giugno 2016, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per il ritiro temporaneo dell'autorizzazione regionale n. 978/S. 9 Tur del 16 giugno 2011;

CONSIDERATO che ai sensi della normativa vigente, le suindicate omissioni comportano il ritiro temporaneo dell'autorizzazione n. 978/S9 TUR del 16 giugno 2011, rilasciata al Sig. PINZARRONE EMANUELE, cittadino italiano, nato a Realmonte (AG) il 13 novembre 1961 e residente a Porto Empedocle (AG) in Via dei Pini, n. 26, alla voltura in suo favore della titolarità della Autorizzazione Regionale n. 811/S.11 Tur. del 23 ottobre 2006 per l'esercizio dell'attività dell'agenzia di viaggi e turismo di catg. A III. denominata "EFESO VACANZE" con sede in Agrigento, Via Empedocle, 35/37

D E C R E T A

Art. 1 - Per le motivazioni esposte in premessa ai sensi dell'art.13 del R.D.L. n. 2523/1936 nei confronti del sig. **PINZARRONE EMANUELE**, cittadino italiano, nato a Realmonte (AG) il 13 novembre 1961 e residente a Porto Empedocle (Ag) in Via dei Pini n.26, C.F. **PNZ MNL 61S13 H205N**, n.q. di titolare dell'Agenzia di Viaggio "EFESO VACANZE", con sede legale ad Agrigento, Via Empedocle, n. 35/37, **è disposto il ritiro temporaneo** del D.D.S. n. 978/S9 TUR del 16 giugno 2011, rilasciato da questo Assessorato con il quale si autorizza l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo, cat. A/IIIlim., denominata "EFESO VACANZE" con sede in **Via Empedocle, n. 35/37 – AGRIGENTO**.

Art. 2 - E' fatto incarico alla Polizia Municipale del Comune di AGRIGENTO di procedere all'esecuzione della presente disposizione provvedendo al ritiro temporaneo del suddetto D.D.S. n. 978/S9 TUR del 16 giugno 2011, ed alla conseguente trasmissione a questo Dipartimento.

Nelle more degli adempimenti dovuti, concernenti l'assolvimento dell'obbligo tributario, è inibita al rappresentante legale della predetta Agenzia la prosecuzione di qualsivoglia attività inerente l'agenzia di viaggio e turismo in atto non autorizzata.

La Polizia Municipale provvederà a vigilare sul rispetto della presente disposizione

Art. 3 - Questo Dipartimento si riserva di procedere alla definitiva revoca del D.D.S. n. n. 2699/S9 TUR del 18 dicembre 2012, integrato dal D.D.S. n. 1316/S9 TUR del 08 ottobre 2013, in mancanza di adempimento dell'assolvimento dell'obbligo tributario entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Il presente decreto è pubblicato per esteso, ai sensi dell'art.68, c. 5 della l.r. n. 21/2014, nel sito del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo.

Palermo, 7 dicembre 2016

F.to Il Dirigente del Servizio 7°
"Professioni Turistiche ed Agenzie di Viaggio"
(Dott. Giuseppe Librizzi)